



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 103 DEL 20-08-2020

Oggetto: EVENTO "IL SALOTTO" DI MUSICA E LETTERATURA. REALIZZAZIONE CONGIUNTA CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CUPRA MARITTIMA.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di agosto alle ore 18:00, nella Sede Municipale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PIERSIMONI ALESSIO	SINDACO	A
SPINA LUCIO	ASSESSORE	P
LUCIANI DANIELA	ASSESSORE	P
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	ASSESSORE	P
SACCHINI ELEONORA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPINA LUCIO in qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile

S

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 29/06/2020 ad oggetto: “ Gestione del punto I.A.T., organizzazione di eventi turistici e servizi connessi. Approvazione dello schema di convenzione con l'associazione Pro Loco”;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale organizzare un ulteriore evento in realizzazione congiunta con la locale Pro Loco non compreso nel programma delle manifestazioni previste dalla suddetta Deliberazione;

Che tale evento è denominato “Il Salotto” di musica e letteratura che si terrà presso l'anfiteatro sito al Lungomare Nord il giorno venerdì 21 agosto alle ore 21,30

Dato atto che per consentire una programmazione turistica-culturale altrimenti sempre più difficilmente sostenibile con le sole risorse comunali, l'Amministrazione Comunale intende continuare ad attivarsi per la ricerca di collaborazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per consentire la realizzazione dei principali eventi compreso quello aggiunto sopra citato;

Vista la positiva esperienza della scelta di realizzare congiuntamente alcune manifestazioni con una associazione esterna, affidando a questa una parte della gestione operativa dell'evento e relativi fondi necessari per far fronte alle conseguenti incombenze, che ha permesso un risparmio di spesa e notevole snellimento burocratico;

Sentita la relazione dell'Assessore alla Cultura il quale fa presente di aver raggiunto anche per questa edizione accordi con l'Associazione Pro Loco di Cupra Marittima tesi alla realizzazione congiunta dell'iniziativa e del Presidente della citata associazione con la quale dichiara ufficialmente la disponibilità ad assumere l'incarico di collaborazione in oggetto e di sottostare a tutte le direttive che saranno impartite dall'Assessore alla Cultura, rendicontando allo stesso tutte le operazioni che saranno effettuate e presentando, infine, il rendiconto economico finale idoneamente documentato;

Considerato che l'Associazione turistica "Pro Loco" di Cupra Marittima ha sempre collaborato e gestito congiuntamente al Comune varie manifestazioni con comprovata serietà e capacità organizzativa e gestionale ed inoltre non persegue scopi di lucro, come si evince dallo Statuto della medesima depositato agli atti di questo Servizio Cultura ;

Sentita la direttiva dell'Assessore alla Cultura, volta ad affidare all'Associazione "Pro loco" di Cupra Marittima la realizzazione congiunta dell'evento in oggetto prevedendo una spesa complessiva di euro 910,00 di cui euro 610,00 per il noleggio del service ed attrezzature varie, come da preventivo di spesa richiesto alla ditta LC Service snc di Monterubbiano (FM) assunto al protocollo dell'ente il 19/08/2020 al n.8731, ed euro 300,00 quale contributo alla Pro –Loco per l'organizzazione generale;

Viste le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Verificato che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire, e che i servizi predetti non risultano presenti nel Mercato Elettronico della CONSIP;

Considerato inoltre che la scelta di titoli e compagnie teatrali, orchestre, gruppi musicali ecc. per l'organizzazione di rassegne avviene con criteri diversi da quelli normalmente adottati per la scelta di servizi che può essere fatta servendosi del mercato elettronico;

Considerato che, nel caso specifico di cui alla presente proposta, non si tratta dell'affidamento di prestazione di un servizio da sottostare alle normative in materia e al Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori in economia e l'effettuazione di forniture di beni e servizi in economia, ma della semplice realizzazione congiunta di un evento nell'ambito della stretta collaborazione tra Comune e Pro Loco e della convenzione in essere tra le parti, che prevede la corresponsione di un contributo economico e fornitura di materiale ed attrezzature.

Considerato che, in relazione al citato contributo economico da concedere alla Pro loco per la collaborazione prestata, è da sottolineare che:

1) Evidenziato, in relazione al divieto di spese di sponsorizzazione posto dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122, che la magistratura contabile, in sede consultiva, ha chiarito che ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 Cost.;

2) Rilevato che tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 1075/2010)

;

3) Rilevato, altresì, che in altre occasione il medesimo organismo contabile ha affermato "*sono da ritenersi ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o, comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività*" (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, parere n. 371/2011);

4) Verificato che con altra pronuncia la Corte dei Conti così si è espressa: "*sono tuttora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività*" (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, parere n. 11/2011);

5) Preso atto che, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012 n. 135, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

;

6) Rilevato che nel caso specifico si tratta di un contributo ad un'associazione locale per lo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate);

7) Dato atto altresì che l'iniziativa non rientra tra quelle per le quali trova applicazione la legge 13.08.2010 n. 136;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare l'atto di indirizzo che prevede:

1. Di procedere, per le motivazioni riportate in narrativa, alla realizzazione congiunta dell'evento denominato "Il Salotto" di musica e letteratura che si terrà presso l'anfiteatro sito al Lungomare Nord il giorno venerdì 21 agosto alle ore 21,30

2. Di prevedere a tal fine, quanto segue:

- l'erogazione alla predetta Associazione della somma necessaria alla gestione operativa nella misura massima di euro 300,00 l'obbligo di presentare, al termine della manifestazione, il consuntivo di spesa opportunamente corredato da valida documentazione;
- la compartecipazione dell'Amministrazione comunale mediante alcune incombenze organizzative particolari, inviti, ecc. oltre al noleggio del service ed attrezzature varie, come da preventivo di spesa ammontante da euro 610,00 richiesto alla ditta LC Service snc di Monterubbiano (FM) assunto al protocollo dell'ente il 19/08/2020 al n.8731 , eventuali diritti SIAE , ecc. il tutto sotto la direzione dell'Assessore alla Cultura;

Di autorizzare e demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione di tutto quanto opportuno e necessario per l'esecuzione del presente atto compresa l'assunzione della relativa prenotazione d'impegno di spesa;

Di prenotare la spesa complessiva di € 910,00 come segue:

-per euro 610,00 al cap.658/1

-per euro 300,00 al cap.658/2 del Bilancio corrente esercizio

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 110 DELL'ANNO 20-08-2020
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGVO N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-08-020

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20-08-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA LORENA IOBBI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPINA LUCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza municipale, li, 15-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li, 15-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI